

Roma, 28 febbraio 2025

Chiarimenti in materia di dichiarazioni delle operazioni in oro

Con riferimento al [d.lgs. 211/2024](#), la UIF ha pubblicato un primo comunicato lo scorso 15 gennaio, con il quale ha richiamato i principali profili di novità concernenti le dichiarazioni di operazioni in oro¹.

Le novità introdotte dal richiamato decreto legislativo trovano applicazione a partire dal 17 gennaio 2025. Le operazioni in oro eseguite prima della predetta data sono disciplinate dalle disposizioni della legge 7/2000 in vigore prima della riforma.

Di seguito, tenuto conto di alcuni quesiti formulati da associazioni di categoria, si forniscono i seguenti chiarimenti sulle dichiarazioni da trasmettere alla UIF ai sensi della disciplina *ratione temporis* applicabile:

- i. le operazioni eseguite fino al 16 gennaio 2025 devono essere dichiarate alla UIF qualora il valore sia pari o superiore a 12.500 euro; fino alla medesima data non rilevano le operazioni di cui all'art. 1, comma 2-bis, della legge 7/2000, come modificata dal d.lgs. 211/2024² (c.d. frazionate);
- ii. le operazioni realizzate a partire dal 17 gennaio 2025 devono essere dichiarate alla UIF qualora il valore sia pari o superiore a 10.000 euro. A partire dalla medesima data rilevano ai fini del predetto obbligo anche le predette operazioni frazionate³; le dichiarazioni inerenti alle predette operazioni sono trasmesse indicando il numero delle operazioni effettuate e l'importo complessivo delle stesse.

¹ Cfr. [Comunicato](#) del 15 gennaio 2025 pubblicato sul sito istituzionale dell'Unità.

² Operazioni dello stesso tipo eseguite nel corso del mese solare con la medesima controparte, qualora singolarmente pari o superiori a € 2.500 e complessivamente pari o superiori a € 10.000.

³ Per il mese di gennaio 2025 rileva il periodo dal 17 gennaio al 31 gennaio 2025.